

REPUBBLICA ITALIANA

REP.

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

C.F. 97076950589

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO
ALLA REALIZZAZIONE DI UN'ANAGRAFE DEI SOGGETTI TENUTI
AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI
FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO

NUMERO GARA:- NUMERO CIG:

L'anno duemiladiciotto addì ... del mese di nella sede dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato in Roma, Piazza Giuseppe Verdi
6/A, innanzi a me dott.ssa Rossella Franzese, Ufficiale Rogante della
medesima Autorità, nominato con determina n. 242 del 27 novembre 2014
del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 40, comma 5 del regolamento che
disciplina l'autonomia contabile, senza la presenza di testimoni per espressa
rinunzia fatta con il mio consenso dei nominati comparenti, sono comparsi i
Signori:

- Antonietta Messina, nata ad Erice (TP) il 24/05/1969, residente in Roma,
alla Via Arrigo Boito 94, la quale interviene nel presente atto non in proprio,
ma in qualità di Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Contratti

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in seguito denominata "Autorità", (codice fiscale n. 97076950589)

E

Da tale documento, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico-amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

a) con bando pubblicato su GUUE n. S/.... del e su GURI V°Serie Speciale n. del è stata indetta una procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento del servizio relativo alla realizzazione di un'anagrafe dei soggetti tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, di cui al comma 7- ter dell'art. 10 della Legge n. 287/90, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.lgs.50/2016 per le annualità contributive 2019-2020-2021, per un periodo di tre anni, fatta salva l'opzione di rinnovo, da autorizzarsi con apposita determina, per ulteriori 2 anni, per le annualità contributive 2022-2023, come descritto nella documentazione di gara che prevede, altresì, la "*opzione di modifica del contratto*", nel limite del 30% del valore complessivo, ex art. 106, co.1,

lett. a) del d.lgs. 50/2016, nonché l'eventuale "proroga" fino a 6 mesi, previa apposita autorizzazione di spesa, nelle more della nuova gara ai sensi dell'art. 106, co.11 del medesimo d.lgs., per un valore complessivo stimato di € 1.313.200,00 al netto dell'IVA di cui € 562.80,00 Iva esclusa per il primo triennio di affidamento.

b) le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorchè materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

c)

d)

e) l'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

1) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

2) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

3) dalle disposizioni di cui al d.lgs 50/2016 e s.m.i;

4) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli art. 216 e 217 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.;

5) dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

6) dal Patto di integrità, sottoscritto fra le parti;

7) del Piano Triennale per la Prevenzione alla Corruzione e

alla Trasparenza dell'Autorità, consultabili sul sito internet

www.agcm.it;

- 8) ove applicabile, dalle Linee Guida adottate dall'ANAC e dai decreti attuativi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - AFFIDAMENTO E OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio *de quo* è finalizzato allo svolgimento di tutte le attività relative alla definizione, per ciascun anno di contribuzione, del perimetro di tutti i soggetti tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento di cui al comma 7-ter dell'art. 10 della legge n. 287/90 introdotto dal comma 1 dell'art. 5 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 e di tutte le attività relative all'aggiornamento dei dati necessari per il calcolo dell'entità del contributo dovuto, nonché, alla rilevazione delle inadempienze in termini sia di mancato pagamento, sia di pagamento tardivo o parziale, ai fini delle successive azioni previste per il recupero dei crediti, anche attraverso iscrizione a ruolo delle somme non riscosse provvedendo, in tali circostanze, alla trasformazione di tutti i dati necessari per l'iscrizione a ruolo ed alle successive azioni volte alla contabilizzazione dei dati relativi ai riversamenti effettuati all'Autorità dai singoli Agenti della Riscossione.

In particolare il Fornitore dovrà garantire i seguenti *deliverables*:

- ✓ individuazione, per le annualità di contribuzione 2019, 2020 e 2021 (e, in caso di esercizio dell'opzione di rinnovo, anche per le annualità 2022 e 2023), dei soggetti obbligati al versamento del contributo;
- ✓ aggiornamento dei dati necessari per il calcolo dell'entità del contributo dovuto, anche in relazione alle Società per le quali, ai fini del calcolo del contributo, è richiesta trattazione specifica;
- ✓ rilevazione delle inadempienze in termini sia di mancato pagamento, sia di pagamento tardivo o parziale, ai fini delle successive azioni per il recupero dei crediti;
- ✓ trasformazione di tutti i dati necessari per l'iscrizione a ruolo, singole e/o massive, secondo le specifiche richieste dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- ✓ successive azioni volte alla contabilizzazione dei dati relativi ai riversamenti effettuati a favore dell'Autorità dalle Società e, eventualmente, dai singoli Agenti della Riscossione;
- ✓ istruire, in collaborazione con l'Autorità, eventuali sgravi/discarichi della cartelle esattoriali che dovessero rendersi necessari, provvedendo alla successiva contabilizzazione degli esiti degli stessi.

Il servizio oggetto di affidamento dovrà essere realizzato attraverso la predisposizione di un sistema informatico, come dettagliato nelle Specifiche tecniche, installato su infrastruttura scelta dal Fornitore, di cui l'Autorità si riserva la proprietà dei dati e del codice sorgente sviluppato.

Detta base dati è funzionale, previa puntuale individuazione dei soggetti obbligati, al calcolo dell'entità del contributo dovuto nella misura deliberata annualmente dall'Autorità medesima, alla tracciatura di versamenti eseguiti dai soggetti tenuti al versamento del contributo, alla rilevazione delle inadempienze in termini sia di mancato pagamento, sia di pagamento tardivo o parziale, nonché, alla tracciatura delle quote riversate all'Autorità da parte delle Società e dei singoli Agenti della Riscossione.

Il Servizio prevede altresì, un servizio di *contact center*, attivo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, da rendere attraverso l'apertura di una casella di posta elettronica, nonché, attraverso l'attivazione di un numero di telefono, attivo nel periodo dal 1° giugno al 10 agosto di ogni anno, per 8 ore al giorno tra le 10:00 e le 18:00 (festivi esclusi), al fine di fornire i chiarimenti necessari ai soggetti obbligati.

ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

Il Fornitore, dal momento della stipula del contratto, ovvero dalla comunicazione di esecuzione anticipata del contratto, dovrà dare immediato inizio all'espletamento dei servizi richiesti, conformemente alle prescrizioni contenute nella Offerta tecnica presentata, nelle "Specifiche Tecniche" e in base alle condizioni e termini previsti nei presenti "Obblighi contrattuali", nonché, porre in essere tutti gli adempimenti necessari atti a garantire la completa esecuzione del contratto entro il termini di cui al presente articolo.

In particolare, al fine di consentire entro il mese di luglio (01.07/31.07) di ciascuna annualità la riscossione dei contributi relativi agli oneri di

funzionamento dell'Autorità, il Fornitore dovrà rispettare le seguenti scadenze:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, il Fornitore dovrà alimentare il sistema, consentendo il funzionamento del “simulatore di scenario” sulla base dei dati di bilancio aggiornati a tale data, procedendo poi ad inserire i relativi ulteriori aggiornamenti, sulla base dei dati via via disponibili.

Per il primo anno di affidamento (annualità di contribuzione 2019), l'alimentazione dei dati per le “simulazioni di scenario” dovrà avvenire entro il 28.02.2019;

- entro il 30 aprile di ogni anno, il Fornitore dovrà trasmettere all'Autorità la migliore stima del perimetro delle società tenute al versamento del contributo per l'annualità corrente. I soggetti tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dovranno essere identificati con apposito codice ed individuati tenendo conto delle specificità e delle problematiche relative alla suddetta contribuzione, indicate anche nelle FAQ attualmente pubblicate sul sito informatico dell'Autorità www.agcm.it, nella sezione dedicata al “Contributo agli oneri di funzionamento”;
- entro il 31 maggio di ogni anno, il Fornitore dovrà trasmettere all'Autorità il perimetro definitivo delle società tenute al versamento del contributo per l'annualità corrente e, attraverso flussi di scambio standardizzati CBI, ovvero, altro sistema individuato dall'Autorità, previa attribuzione a ciascun contribuente di un apposito codice identificativo,

dovrà trasmettere alla Banca Cassiera dell'Autorità tutte le informazioni necessarie alla predisposizione degli strumenti di pagamento previsti, al fine di consentire entro il mese di luglio di ciascuna annualità, la riscossione dei contributi relativi agli oneri di funzionamento dell'Autorità, per l'anno di riferimento;

- entro il 30 settembre di ogni anno, a seguito della rendicontazione da parte della Banca Cassiera, il Fornitore dovrà, altresì, individuare i soggetti inadempienti, sia per mancato assolvimento dell'obbligo contributivo, sia per assolvimento tardivo, ovvero, parziale di detto obbligo e dovrà trasmettere alla Banca Cassiera dell'Autorità l'elenco dei soggetti inadempienti e l'importo della contribuzione prevista, maggiorata degli interessi per ritardato pagamento, al fine di avviare le attività di sollecito bonario nei confronti dei soggetti integralmente/parzialmente inadempienti;
- entro il 15 novembre di ogni anno, all'esito della rendicontazione della Banca Cassiera e dei solleciti inviati (singolarmente o massivamente), il Fornitore dovrà consegnare all'Autorità i dati definitivi relativi agli inadempimenti per tale anno, al fine di attivare le procedure di recupero attraverso l'iscrizione a ruolo;
- entro il 30 novembre di ogni anno il Fornitore dovrà provvedere alla trasformazione di tutti i dati necessari per l'iscrizione a ruolo (tra i quali denominazione del soggetto contribuente, ammontare, titolo esecutivo) nel formato di file previsto dal sistema informatico dell'Agenzia delle

Entrate – Riscossione, ai fini della riscossione coattiva dei contributi non versati.

Fermo restando quanto previsto ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12 e l'eventuale risarcimento del danno, è fatta salva la facoltà dell'Autorità di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile in caso di mancato rispetto dei termini suddetti.

Il Fornitore dovrà curare, durante tutto il periodo contrattuale, l'aggiornamento costante dei dati raccolti, alimentando il sistema per le relative elaborazioni. Il mancato tempestivo aggiornamento dei dati, comporterà l'applicazione di penali, come previsto nel successivo art. 12 "Inadempienze contrattuali -Penalità" del presente documento.

Si precisa che l'Aggiudicatario dovrà fornire il team proposto in sede di Offerta Tecnica confermando, pertanto, gli incaricati i cui curricula sono stati allegati all'offerta medesima, valutata in sede di gara.

Nel caso in cui si renda necessario sostituire uno o più componenti del Team durante la vigenza contrattuale, l'aggiudicatario si impegna ad effettuare la sostituzione con profili equivalenti ed a darne tempestiva comunicazione all'Autorità.. In ogni caso, l'eventuale sostituzione di componenti del Team richiede, in capo ai sostituti, gli stessi requisiti professionali dei soggetti sostituendi individuati in sede di gara e comunque necessita di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità.

L'Autorità potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere in qualsiasi momento, la sostituzione di uno o più componenti del team laddove non

riscontri competenze in linea con le proprie esigenze e, quindi, si rilevassero prestazioni non soddisfacenti.

Nei casi di sostituzione sopra specificati, l'aggiudicatario dovrà individuare un nuovo componente entro 10 giorni solari dalla richiesta dell'Autorità.

Fermo restando quanto previsto ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12 e l'eventuale risarcimento del danno, è fatta salva la facoltà dell'Autorità di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile in caso di mancato rispetto del termine suddetto di 10 giorni.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio è affidato per le annualità contributive 2019, 2020 e 2021, per un valore complessivo massimo, di *euro* 562.800,00 al netto dell'Iva, al quale applicare il ribasso percentuale offerto del

La durata del servizio è di 36 mesi, con decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione contrattuale, da notificare a cura dell'Autorità e si riterrà comunque concluso con la consegna all'Autorità dei dati relativi agli inadempimenti per l'anno 2021 e a seguito di successiva verifica di regolare esecuzione dell'attività, secondo le modalità dettagliate nelle Specifiche Tecniche.

L'Autorità si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni per ulteriori 24 mesi, con riferimento alle annualità contributive 2022 e 2023 e comunque fino al termine di tutte le attività connesse all'annualità contributiva 2023, per un importo massimo

complessivo stimato di *euro* 375.200,00 al netto dell'Iva soggetto, al quale applicare il ribasso percentuale offerto del

L'Autorità esercita tale facoltà comunicandola al Fornitore mediante posta certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.

L'Aggiudicatario, si impegna sin d'ora a fornire negli ultimi due mesi di efficacia del contratto, ovvero in caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale dell'Autorità o a terzi da questi designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.

Entro il termine di scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106, co.11 del D.lgs. 50/2016, è prevista la facoltà per l'Autorità di prorogare la durata dello stesso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure dirette all'individuazione di un nuovo contraente. Si stima per la suddetta proroga un valore massimo complessivo di *euro* 93.800,00, al netto dell'IVA, soggetto al ribasso di aggiudicazione, rimanendo invariate, prezzi, patti e condizioni di cui al suddetto contratto.

ART. 4 - CAUZIONE

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto è stata presentata dal Fornitore. la fideiussoria rilasciataper un importo di *euro* (.....,00). pari % dell'importo contrattuale netto, , calcolato, ai sensi dell'art. 113 del medesimo decreto legislativo, tenuto conto del ribasso applicato sulla base d'asta, pari al

La suddetta garanzia fideiussoria dovrà rimanere vincolata fino all'atto dello svincolo che sarà disposto dopo la scadenza del contratto, previa emissione del certificato di regolare esecuzione e deduzione di eventuali crediti dell'Autorità verso il Fornitore.

Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Autorità.

L'Autorità ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

L'Autorità ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali, per la soddisfazione degli obblighi contrattuali, per i danni da responsabilità civile e polizza assicurativa, nei casi di risoluzione del presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Autorità si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il

termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della stessa Autorità.

In caso di inadempimento a tale obbligo l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

ART. 5 - ONERI CONTRATTUALI

Il Fornitore si impegna a svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Autorità, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.

Il Fornitore si impegna a riservare la proprietà dei dati raccolti e del codice sorgente del sistema informatico realizzato all'Autorità.

Dovranno altresì essere rese disponibili le specifiche Tecniche del sistema sviluppato, complete di ogni aggiornamento si rendesse necessario durante l'esecuzione contrattuale

Alla scadenza del contratto il Fornitore dovrà rendere disponibili all'Autorità le tabelle dei dati del sistema, completo anche dei dati storici relativi alle annualità 2013-2018.

L'Aggiudicatario, al fine di un'ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire i mezzi, materiali, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nei documenti di gara, nonché alle istruzioni fornite dal Committente.

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono altresì a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti conformemente a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Sono altresì, a carico del prestatore le spese di missione del personale addetto all'esecuzione contrattuale.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL FORNITORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare

nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 7 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fornitore, per l'intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Il Fornitore, per tutta la durata del contratto dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT e RCO, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della Società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio e dovrà altresì garantire copertura per rischi di tipo professionale con i massimali minimi previsti dalla legge.

ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. VARIAZIONI IN AUMENTO

L'Autorità si riserva la facoltà di modificare il contratto stipulato con il Fornitore, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett.a) del Codice, qualora si rendano necessarie prestazioni integrative, che non possono essere affidate ad operatore diverso dall'affidatario per motivi economici o tecnici, nel limite massimo del 30% del valore complessivo dell'affidamento, stimato in *euro* 281.400,00 al netto dell'IVA e soggetto al ribasso di aggiudicazione.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del quinto del

valore dello stesso contratto, l'Autorità si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 106, co.12 del d.lgs.50/2016.

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE --VERIFICHE DI CONFORMITA'

E' designato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Antonietta Messina .

Per il servizio di che trattasi l'Autorità si riserva di nominare un Direttore dell'esecuzione.

Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione dei servizi relativi alla presenta gara, il Committente, al momento della stipula del contratto, designerà un Direttore dell'esecuzione.

Ogni altra modalità ritenuta necessaria sarà, eventualmente, definita nella fase contrattuale.

Il Direttore dell'esecuzione si riserva di comunicare periodicamente all'Aggiudicatario il suo giudizio sull'operato svolto e sui relativi tempi di esecuzione.

Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Committente. Qualora l'Aggiudicatario si rifiuti di provvedere, l'Autorità potrà valutare l'applicazione delle penali di cui al successivo art.12.

Qualora ad insindacabile giudizio dell'Autorità vengano riscontrate gravi inesattezze e inadempienze nell'esecuzione della prestazione, tali da comprometterne la qualità o i tempi di consegna, l'Autorità si riserva di agire ai sensi dell'art. 13 dei presenti "Obblighi contrattuali "Risoluzione".

ART. 10 - CORRISPETTIVO - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo massimo omnicomplessivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è pari a *euro* IVA esclusa, pari a *euro* (,00) – IVA al 22% inclusa così ripartito :

Il corrispettivo dovuto al Fornitore verrà corrisposto con le seguenti modalità:

1. erogazione del 50% dell'importo annuale offerto con la consegna del perimetro definitivo delle società tenute al versamento del contributo per l'annualità di riferimento, prevista per il 31 maggio di ogni anno e a seguito di una specifica verifica di regolare esecuzione dell'attività, dietro presentazione di regolare fattura.
2. erogazione del restante 50% dell'importo annuale offerto, con la consegna da parte del Fornitore dei dati relativi agli inadempimenti per ciascuna annualità, prevista per il 15 novembre di ogni anno, a seguito di specifica verifica di regolare esecuzione dell'attività, dietro presentazione di regolare fattura.

Le fatture, da emettere in formato elettronico, dovranno riportare gli estremi del presente contratto, il relativo contratto- CIG:....." ed essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI. A tal fine, si comunica che il

codice CUU è: UFF1VB. Si evidenzia che l'Autorità opera in regime di *split payment*.

La suddetta liquidazione avverrà mediante bonifico su conto corrente bancario dedicato ai sensi della L.136/2010 e ss.mm.ii., intestato all'Aggiudicatario..

ART. 11 - SUBAPPALTO- SUB CONTRATTI - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si avvale della facoltà di affidare in subappalto l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto in misura non superiore al 30% del valore dello stesso.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti dell'Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Autorità inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Autorità né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Autorità annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Autorità il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge.

ART. 12 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ

Le inadempienze contrattuali daranno luogo all'applicazione delle penali, nei casi di seguito riportati.

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Autorità, ovvero, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini indicati nelle Specifiche tecniche – Aspetti Generali - , si applicherà al Fornitore una penale di *euro* 500,00, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato aggiornamento tempestivo dei dati di cui a ciascuna fase del servizio, ovvero di rilascio dei Report richiesti e comunque ogni ritardo nell'erogazione del servizio, come dettagliato nelle Specifiche tecniche determinerà l'applicazione di penali nella misura massima di *euro* 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla richiesta dell'Autorità.

Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestate alla Società fornitrice perché provveda a sanare immediatamente la situazione.

Il Fornitore nel termine di 3 giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'Autorità, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, sarà applicata la relativa penale.

In caso di perdurare dell'inadempienza, decorso il termine indicato nella comunicazione di contestazione da parte dell'Autorità, la penale sarà applicata proporzionalmente alla gravità dell'infrazione e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.

L'importo massimo delle penali non potrà comunque superare il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale.

Le penali potranno essere applicate sulla cauzione definitiva presentata che dovrà essere conseguentemente reintegrata dal prestatore o, in alternativa, mediante richiesta di pagamento diretta presentata al Fornitore.

L'applicazione delle penali non preclude all'Autorità di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo art. 14 "Risoluzione".

ART. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'Autorità si riserva il diritto di recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento, dandone comunicazione almeno 30 giorni prima.

In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Autorità si riserva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i e dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa semplice comunicazione da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata (A/R), con effetto immediato e senza alcun genere d'indennità e compenso per l'aggiudicatario qualora, il RUP, ovvero, il Responsabile dell'esecuzione accerti una grave inadempimento alla

obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, ovvero, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, mancato rispetto degli obblighi di Riservatezza di cui al successivo art. 16 , violazione degli obblighi previsti dal Patto di Integrità, nonché nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

1. mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti prescritti dal bando di gara;
2. nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo per il quale dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80;
3. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;
4. mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto all'art. 2 "Modalità di esecuzione del servizio" del presente contratto.

La risoluzione dà diritto all'Autorità a rivalersi su eventuali crediti del Fornitore nonché sulla garanzia prestata, rimanendo impregiudicata la facoltà dell'Autorità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno

partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione.

ART. 15 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Autorità verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Autorità, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l'Autorità, si

riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo.

ART. 16 - RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio e fatte salve le eccezioni di

Legge e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi forma dagli Organi responsabili dell'Autorità. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dei suddetti obblighi di riservatezza e si impegna a fare sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

In particolare il Fornitore è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori e consulenti.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d'appalto e comunque previa comunicazione all'Autorità.

Il Fornitore è tenuto ad adottare – nell'ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l'obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l'Autorità si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando

l'obbligo per il Fornitore di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati alla stessa.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è consapevole, in relazione alle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di essere nominato dall'Autorità "Responsabile" del trattamento dei dati personali" per l'Autorità ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte dell'Amministrazione.

Si impegna, quindi, a presentare all'Autorità le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare /Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure

correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Autorità.

ART. 18 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

L'Autorità acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto eventualmente realizzato dall'Impresa in esecuzione del contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente affidamento.

L'Autorità potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'autorità in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Autorità tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Autorità in eventuali registri od elenchi pubblici.

La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'autorità che ne potrà disporre liberamente.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Autorità avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 19 – DOMICILIO LEGALE

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

Art. 20 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

Art. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il contratto che regolerà l'appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209, del d.lgs. n. 50/2016 recante disposizioni in materia di arbitrato.

Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti normative comunitaria e nazionale, ed a quella del regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità.

Il sottoscritto,....., in qualità di, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto, dichiara di avere particolareggiata e

perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento ai seguenti articoli del Contratto

Il presente contratto, mentre impegna immediatamente il Fornitore non sarà impegnativo per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, se non dopo la determina del Segretario Generale di approvazione, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del citato Regolamento di disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità.

Fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, e depositati agli atti della Stazione Appaltante i seguenti documenti:

1. Allegato "I" (Offerta economica),

2. Allegato “II” (Offerta tecnica)
3. Allegato “III”(Specifiche tecniche)
4. Allegato “V” (Obblighi contrattuali)
5. Allegato “VI” (fideiussione bancaria n.)
6. Allegato “VIII” (Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della L.136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”);

Le parti, da me Ufficiale Rogante interrogate, concordemente dichiarano che quanto contenuto nel presente contratto corrisponde esattamente alla loro espressa volontà.

Di quanto sopra, io Ufficiale Rogante ho fatto constatare col presente contratto, che si compone di xxxx pagine e si contiene in n. xx. fogli di carta bollata da Euro 16,00, che è stato scritto sotto la permanente e personale vigilanza di me Ufficiale Rogante, e che previa lettura datane alle parti e conferma delle medesime, viene sottoscritto da tutti quali sopra.

Sottoscritto con firma digitale dall’Ufficiale Rogante

()_____